



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine



ACCORDO

tra

il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro

e

il Consiglio Generale dei Collegi Professionali dei Graduados Sociales

VISTO

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di Consulti del Lavoro in Italia;
- Lo Statuto del Consiglio Generale dei Collegi Professionali dei Graduados Sociales di Spagna;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'art. 6, comma 4, prevede *"il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione."*;
- l'art. 2, comma 5, del regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro con delibera n. 187 del 17 aprile 2013, a seguito di parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono nel favorire ed agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e nella promozione della mobilità professionale all'interno dell'Unione Europea;
- le attività e gli intenti politici del Club Europeo delle professioni lavoristiche, del quale entrambi gli enti sono parte attiva;

TENUTO CONTO

- che è riconosciuta la complementarietà delle professioni di Consulente del Lavoro e di Graduado Social sia nel campo giuslavoristico che fiscale;
- degli intenti di collaborazione espressi negli incontri avvenuti in Italia e in Spagna;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie dell'accordo si impegnano a collaborare nella attivazione di un percorso di tirocinio professionale della durata massima di sei mesi per giovani praticanti, regolarmente iscritti al Registro dei Praticanti dei Consulenti del Lavoro, presso un Graduado Social in Spagna.

I sei mesi svolti presso il professionista straniero saranno regolarmente computati per lo svolgimento dei diciotto mesi di tirocinio previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 137/2012, previo certificato di effettiva frequenza rilasciato dal Graduado Social affidatario.

Articolo 2 - Modalità operative

Lo svolgimento dei sei mesi di pratica sul territorio spagnolo dovrà essere previsto al momento della stipula del patto formativo con il professionista affidatario italiano.

Individuato lo studio professionale del Graduado Social, il professionista italiano ed il professionista spagnolo dovranno stipulare un apposito accordo formativo affinché vengano stabilite e debitamente monitorate le attività da far svolgere al praticante.

Le attività di riferimento devono avere attinenza al percorso formativo che il praticante svolgerà nel previsto periodo di tirocinio professionale.

Articolo 3 - Referenti organizzativi

Il Consiglio Generale dei Collegi Professionali dei Graduados Sociales si impegna a favorire l'acquisizione di informazioni utili ed il contatto con i professionisti iscritti al Registro, anche attraverso la promozione di detta convenzione con i Collegi territoriali.

Attraverso la massima diffusione del presente accordo, il Consiglio Generale stilerà un elenco degli studi professionali resisi disponibili ad accogliere un praticante italiano. Detto elenco, verrà debitamente diffuso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro attraverso i propri mezzi di comunicazione e attraverso una comunicazione ufficiale ai Consigli Provinciali dell'Ordine.

I praticanti potranno trovare la disponibilità di professionisti spagnoli anche non inseriti in detto elenco, ma previa comunicazione dei dati del professionista al Consiglio Provinciale di appartenenza che potrà far richiesta della relativa autorizzazione al Registro dei Graduados Sociales.

Articolo 4 - Acquisizione del certificato di idoneità

Al termine dei sei mesi previsti dal patto formativo, il Graduado Social rilascerà il certificato di idoneità, debitamente sottoscritto e validato dal Collegio Professionale dei Graduados Sociales. Al predetto certificato sarà allegata una relazione descrittiva delle attività svolte dal praticante.

Il certificato di idoneità e la relazione del professionista spagnolo saranno parte integrante del fascicolo formativo riguardante lo svolgimento della pratica del giovane interessato.

In caso di parere negativo o di interruzione volontaria ed ingiustificata dei sei mesi di pratica previsti nel fascicolo formativo, il praticante dovrà svolgere interamente i diciotto mesi di tirocinio in Italia. In caso di interruzione del periodo di praticantato per sopraggiunte condizioni ostative, previste dal Regolamento sul tirocinio per l'accesso della professione di Consulente del Lavoro, il professionista spagnolo potrà dare parere positivo al periodo di tirocinio svolto; tale periodo verrà computato nel conteggio generale dei diciotto mesi di tirocinio previsti.

Il certificato di idoneità conseguito non dà diritto all'accesso alla professione di Graduado Social, ai sensi delle leggi e dei decreti che regolamentano l'esercizio della professione in Spagna.

Articolo 5 - Monitoraggio del tirocinio

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro presso il quale il praticante è iscritto dovrà fare richiesta di documentazione attestante le attività svolte dal praticante presso il professionista straniero. Detto monitoraggio verrà svolto ai sensi delle norme previste dal Regolamento per il tirocinio per la professione di Consulente del Lavoro.

Articolo 6 - Norme transitorie

Il presente Accordo ha validità dal momento della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei due enti. Le parti si impegnano a concordare le modifiche alla presente convenzione che si rendessero necessarie in considerazione delle eventuali variazioni alla vigente normativa che regola lo svolgimento delle due professioni.

Li, Madrid 18 dicembre 2015

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Marina Elvira Calderone *f.to*

Consiglio Generale dei Collegi Professionali dei Graduados Sociales

Javier San Martin Rodriguez *f.to*
